

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1990

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

e dal Ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2003

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti
sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti
il 30 aprile 2002

INDICE

| | | |
|---|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Analisi tecnico-normativa | » | 5 |
| Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) | » | 5 |
| Relazione tecnica | » | 6 |
| Disegno di legge | » | 8 |
| Testo dell'Accordo | » | 10 |

ONOREVOLI SENATORI. - In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare l'Accordo con Gibuti, nel riaffermare l'adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni unite, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive.

L'articolo 1 fissa il principio della reciprocità su cui si baserà la cooperazione e stabilisce che le Parti agiranno in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e agli impegni internazionali assunti.

L'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare l'Accordo.

L'articolo 3 individua i campi di cooperazione e l'articolo 4 le varie forme nelle quali essa si svilupperà; in sintesi:

- storia, medicina e sport militare;
- organizzazione e funzionamento delle Forze armate, amministrazione e gestione del personale;
- formazione e addestramento del personale militare con frequenza corsi;
- sicurezza, politica della difesa e questioni relative alla polizia militare;
- industrie della difesa e politica degli approvvigionamenti;
- cessione gratuita di materiali, contemplata dalla legislazione italiana, ed opera-

zioni di interscambio e transito di materiali d'armamento;

attività umanitaria e rispetto dei Trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo armamenti;

questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;

scambi di visite ufficiali tra Ministeri della difesa e Forze armate, di personale militare in genere e di unità navali ed aeree;

partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;

scambi di esperienza, di informazioni, di attività culturali e sportive e contatti tra istituzioni similari e partecipazione a simposi, conferenze e corsi.

L'articolo 5, che approfondisce le questioni legate alle operazioni di interscambio e transito di materiali d'armamento, dei quali viene data anche una chiara definizione, rende l'Accordo una «apposita intesa», elemento essenziale per l'applicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, che regola, fra l'altro, l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali d'armamento.

Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 6) regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonchè gli eventuali aspetti sanitari, mentre il risarcimento di eventuali danni è stabilito con l'articolo 7.

L'articolo 8 regola gli aspetti disciplinari e stabilisce l'esercizio dei poteri di giurisdizione penale.

L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferiti a

terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, nè utilizzati a danno di una delle Parti.

In caso di eventuali divergenze, l'articolo 10 sancisce che vengano risolte mediante trattative amichevoli.

Infine, l'articolo 11 regola l'entrata in vigore, la durata, le modalità di recesso e, in fine, la possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente Accordo.

L'Accordo, inoltre, non incide su leggi o regolamenti in vigore, nè li modifica, nè comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Tuttavia, dalla sua applicazione derivano oneri sul bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica che si unisce.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Impatto normativo

La ratifica legislativa dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti è resa necessaria per la sussistenza di oneri derivanti dall'applicazione dell'Atto internazionale in questione, che ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

Impatto comunitario

Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'Accordo quadro tra Italia e Gibuti fornisce uno strumento per migliorare la collaborazione nel campo della difesa, della sicurezza e dei materiali per la difesa tra i due Paesi, creando uno strumento giuridico idoneo allo sviluppo delle attività politico industriali a favore delle industrie italiane della difesa. È quindi destinato ad avere un impatto favorevole sugli imprenditori del settore.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e Gibuti in materia di cooperazione nel settore della difesa, comporta un onere per il bilancio dello Stato in relazione alle disposizioni del seguente articolo:

Articolo 2, paragrafo 2

Viene prevista la partecipazione di funzionari alle riunioni consultive per l'attuazione delle disposizioni previste dall'Accordo, che si terranno alternativamente a Gibuti ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Gibuti, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificata:

Spese di missione:

| | | |
|---|------|-------|
| pernottamento (euro 129 al giorno x 5 persone x 4 giorni) | Euro | 2.580 |
|---|------|-------|

| | | |
|---|---|-------|
| diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 102 = euro 107, cui si aggiungono euro 32 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 139 viene ridotto di euro 36 corrispondente ad un terzo della diaria (euro 103 + euro 40 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 44 = euro 143 x 5 persone x 4 giorni) | » | 2.860 |
|---|---|-------|

Spese di viaggio:

| | | |
|--|---|--------|
| biglietto aereo andata e ritorno Roma-Gibuti (euro 2.790 x 5 persone = euro 13.950 + euro 698 quale maggiorazione del 5 per cento) | » | 14.648 |
|--|---|--------|

| | | |
|--|------|--------|
| Totale onere (articolo 2, paragrafo 2) | Euro | 20.088 |
|--|------|--------|

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2003 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta ad euro 20.088, in cifra tonda euro 20.090.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle

riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

- l'eventuale richiesta per partecipare ai corsi di formazione e di addestramento (articolo 3, paragrafo 1°, lettera *g*) ed alle esercitazioni (articolo 4, paragrafo 1°, lettera *c*) per il personale da utilizzare nelle attività militari, potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

- le eventuali richieste per le attività di assistenza e di sostegno tecnologico (articolo 3, paragrafo 1°, lettera *d*), *f*) ed *i*) nei settori dello sminamento, equipaggiamenti militari e del controllo ambientale, potranno essere accolte soltanto previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

- gli eventuali inviti ai cittadini di Gibuti per partecipare alle esercitazioni militari e navali, alle riunioni di lavoro, conferenze e manifestazioni culturali e sportive (articolo 4, paragrafo 1°, lettere *d*), *f*), *g*) ed *i*)), necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;

- le spese relative al trasporto locale e quelle di vitto e alloggio per il personale di Gibuti accolto nelle strutture militari (articolo 6) sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

- gli articoli 3 ed 11, paragrafo 2°, prevedono la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con apposito Scambio di Note; va da sè che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente Accordo, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 20.090 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI SULLA
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti, qui di seguito denominati "le Parti":

RIAFFERMANDO il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

DESIDERANDO di accrescere la cooperazione tra i loro Ministeri della Difesa;

CONVENTI che la cooperazione bilaterale aiuterà la comprensione reciproca su questioni militari e consoliderà le rispettive capacità difensive;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO 1


Le Parti agiranno, di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Gibuti.

Delle consultazioni dei rappresentanti delle Parti si potranno tenere alternativamente a Roma e a Gibuti allo scopo di elaborare e concordare Programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica di Gibuti.

Nei citati Programmi di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.



ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti avrà luogo nei seguenti campi:

- a. sicurezza e politica di difesa;
- b. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti dei materiali militari subordinate ai due Ministeri della Difesa;
- c. cessione gratuita di materiali non d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche;
- d. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie e di sminamento;
- e. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
- f. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;
- g. formazione/addestramento;
- h. questioni relative alla polizia militare;
- i. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;
- l. medicina militare;
- m. storia militare;
- n. sport militare.

I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:



- a. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti;
- b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
- c. organizzazione e svolgimento di attività addestrative ed esercitazioni;
- d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- e. contatti fra istituzioni militari similari;
- f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi;
- g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari;
- h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
- i. scambi di attività culturali e sportive.

ARTICOLO 5


Le Parti, in conformità con le rispettive normative nazionali vigenti in materia, promuoveranno l'interscambio dei materiali d'armamento di cui all'Articolo 3, compresi delle relative componenti, nelle seguenti categorie:

- a. aeromobili;
- b. unità navali da combattimento subacquee e di superficie;
- c. veicoli corazzati, armi leggere ed armamento di grosso calibro e relativo munizionamento.

Le due Parti si consulteranno preventivamente sulla natura degli armamenti che le Forze Armate di una delle Parti vorranno introdurre sul suolo dell'altra Parte.

Detto interscambio potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

L'eventuale riesportazione a Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benessere del Paese cedente.



Qualora le Parti intendano promuovere l'interscambio in altri settori di loro prioritario interesse, nel quadro del presente Accordo, dovranno farvi esplicito riferimento in protocolli aggiuntivi dove detti materiali siano individuati secondo le categorie degli elenchi nazionali.

ARTICOLO 6

Le Parti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità.

La Parte inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione nazionale.

La Parte ricevente sosterrà le spese relative al trasporto locale, a partire dalla località d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché quelle relative alle attività che organizzerà sotto la propria responsabilità.

I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti. In particolare:

- a. la Parte ricevente provvederà alle cure mediche d'emergenza;
- b. la Parte inviante provvederà all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo.

Qualora la cooperazione riguardi attività a cui partecipino gruppi composti da più di 10 persone sarà oggetto di specifico Programma di cui all'Articolo 2.

Per quanto attiene all'ammissione di personale militare ai corsi, al fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalità esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, saranno stipulati appositi Programmi tra le Parti, che tengano conto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO 7

Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte



inviante.

Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

ARTICOLO 8

Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare prioritariamente la loro giurisdizione sui membri della Forza Armata d'origine, per quanto riguarda:

- a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
- b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per colpa, che sono stati commessi nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.


Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che gli è attribuita in priorità, notificandolo alle autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

ARTICOLO 9

Le informazioni e i documenti scambiati nell'ambito della cooperazione stabilita sulla base di questo Accordo saranno protetti in conformità alle norme dello Stato della Parte che li ha adottati.

Ciascuna delle Parti tratterà tutte le informazioni, i documenti e i materiali classificati in conformità alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore; ed adotterà tutte le misure necessarie, affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte che li ha originati.

Sono considerati classificati le informazioni, i documenti e i materiali che contengano informazioni riservate corrispondenti al grado stabilito di segretezza, ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi



circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni.

Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno adottato i seguenti gradi di segretezza:

Per la Repubblica Italiana

SEGRETISSIMO

SEGRETO

RISERVATISSIMO

RISERVATO

Per la Repubblica di Gibuti

TRES SECRET

SECRET DEFENSE

CONFIDENTIEL DEFENSE

DIFFUSION RESTREINTE

Le Parti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente entro i limiti concordati da entrambe le Parti.



La trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo, sarà sottomessa all'assenso scritto della Parte cedente.

Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sarà necessario raggiungere intese specifiche tra gli Organi competenti dei due Stati.

Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 10

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolvere le controversie a mezzo di trattative



bilaterali e, se necessario, per le vie ufficiali.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica previste a tale scopo.

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento per Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.


Il presente Accordo, che avrà la durata di cinque anni, sarà tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

In caso di denuncia, le Parti si impegneranno a completare le attività non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Gibuti, il 30-04-2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI

